

SANPAOLO IMI S.p.A.
Assemblea degli Azionisti del 29 e 30 giugno 2004

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

**(testo contenente ulteriori modifiche agli articoli 9, comma 1,
e 19, comma 1, lett. a, apportate a seguito delle osservazioni
pervenute dalla Banca d'Italia in data 14 giugno 2004)**

SANPAOLO IMI S.p.A.
Assemblea degli Azionisti del 29 e 30 giugno 2004

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposte di modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti, correlate:

- ***all'entrata in vigore dei Decreti Legislativi n. 6 del 17 gennaio 2003 e n. 37 del 6 febbraio 2004;***
- ***all'assetto organizzativo dell'Amministrazione e della Direzione della Banca;***
- ***ad esigenze di chiarezza e di maggior precisione nella formulazione di alcune disposizioni statutarie nonché di adeguamenti formali e di rinumerazione degli articoli.***

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in assemblea straordinaria per sottoporre al Vostro esame le proposte di modifiche dello Statuto sociale di seguito illustrate.

L'Assemblea del 25 novembre 2003 ha approvato la modifica di alcune clausole statutarie per adeguarle alle disposizioni inderogabili introdotte dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 ("Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366") ovvero per cogliere alcune delle opportunità offerte dalla nuova normativa.

Successivamente è stato emanato il Decreto Legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 ("Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998") che ha introdotto ulteriori previsioni in materia societaria, bancaria e di intermediazione finanziaria. Alla luce anche di queste ultime disposizioni la Banca d'Italia ha fornito una serie di indicazioni sul tema delle modifiche statutarie.

Avuto riferimento a tutto quanto premesso e tenuto conto anche delle indicazioni non vincolanti provenienti dagli azionisti che hanno sottoscritto il patto di consultazione che è stato comunicato al pubblico nelle forme di legge ed in particolare pubblicato in data 25 aprile 2004, si ritiene opportuno proporre di apportare allo Statuto sociale alcune ulteriori modificazioni finalizzate ad uniformarne, anche formalmente, il contenuto ai predetti interventi riformatori nonché altre di natura più prettamente organizzativa.

Si segnalano, tra le altre, le modifiche riguardanti la durata della Società, della quale si propone la riduzione al 31/12/2050 (art. 3), l'intervento dei soci in Assemblea, per il quale si conferma che non è dovuto alcun onere di preventivo deposito (art. 9) nonché la

rappresentanza e la firma sociale, relativamente alle quali si propone una più specifica disciplina (art. 21).

Inoltre si propone di avvalersi della facoltà prevista dall'art.223-*vicies ter* delle disposizioni di attuazione in base alla quale, ove la delibera di esclusione del diritto di recesso nei casi di proroga della durata della società o di introduzione od eliminazione di vincoli alla circolazione dei titoli venga assunta entro il 30 giugno 2004, non si determina il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa delibera (nuovo art. 25).

Vengono poi proposte modifiche all'art. 16 al fine di meglio precisare le competenze proprie del Consiglio di Amministrazione.

Si propongono altresì alcune modifiche intese a dotare la Banca di una struttura organizzativa che assicuri maggior flessibilità nell'articolazione dell'assetto gestionale interno, idonea a far fronte, nella maniera più adeguata, alle attuali esigenze operative della Banca, anche alla luce del ruolo sempre più ampio e impegnativo che Sanpaolo Imi si trova a svolgere nel sistema bancario domestico e transnazionale. In particolare si propongono interventi atti a meglio precisare ruolo e compiti del Direttore Generale (artt. 15, 17.10 e nuovo art.19).

Ad altre disposizioni statutarie sono state altresì proposte modifiche necessarie od opportune in conseguenza di quelle concernenti il Direttore Generale.

Infine, ulteriori modificazioni proposte sono finalizzate esclusivamente ad introdurre semplificazioni e variazioni anche di natura puramente formale ovvero alla rinumerazione di Titoli ed articoli dello Statuto.

* * *

In relazione a tutto quanto precede, si riporta di seguito il prospetto delle anzidette proposte di modifiche statutarie - contenente le relative motivazioni e i testi comparati delle norme vigenti e di quelle che si intendono adottare – e si invitano i Signori Azionisti, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte, come evidenziate nel citato prospetto.

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

<p style="text-align: center;">ARTICOLO 2</p> <p>2.1 La Società ha sede sociale in Torino e sedi secondarie, <u>con rappresentanza stabile</u>, in Roma e in Bologna.</p> <p>2.2 Con l'osservanza delle vigenti disposizioni <u>potrà istituire o sopprimere</u> dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 2</p> <p>2.1 La Società ha sede sociale in Torino e sedi secondarie in Roma e in Bologna.</p> <p>2.2 Con l'osservanza delle vigenti disposizioni potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p><i>La proposta intende allineare il disposto del primo comma a quello dell'art. 2328 del codice civile ed alla previsione di cui al nuovo successivo art. 16 comma 3.</i></p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 3</p> <p>3.1 La durata della società è stabilita sino al <u>31/12/2100</u>.</p> <p>3.2 La proroga della Società dovrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di legge.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 3</p> <p>3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31/12/2050.</p> <p>3.2 La proroga della Società dovrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di legge.</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p><i>Si propone di ridurre la durata della Società al fine di eliminare potenziali incertezze in ordine al fatto che il termine attuale possa far presumere una durata indeterminata: ciò considerata anche l' assenza di un orientamento consolidato in tema di esercizio di una nuova fattispecie di recesso – introdotta dalla Riforma – legata alla durata indeterminata di una società.</i></p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6</p> <p>6.1 Il capitale sociale è di Euro 5.144.064.800 interamente versato, diviso in n. 1.448.831.982 azioni ordinarie nominative e n. 388.334.018 azioni privilegiate nominative del valore nominale unitario di Euro 2,80. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse.</p> <p>6.2 Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.</p> <p>6.3 Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate in azioni ordinarie, salvo il caso in cui sia disposta a favore di soggetto che ne possieda interamente il capitale. In data 1° luglio</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6</p> <p>6.1 Il capitale sociale è di Euro 5.144.064.800 interamente versato, diviso in n. 1.448.831.982 azioni ordinarie nominative e n. 388.334.018 azioni privilegiate nominative del valore nominale unitario di Euro 2,80. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse.</p> <p>6.2 Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.</p> <p>6.3 Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate in azioni ordinarie, salvo il caso in cui sia disposta a favore di soggetto che ne possieda interamente il capitale. In data 1° luglio</p>

<p>2012 le azioni privilegiate saranno convertite, alla pari, in azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione in tale momento.</p> <p>6.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche, ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni privilegiate aventi caratteristiche diverse, su azioni di risparmio ovvero su azioni ordinarie.</p> <p>6.5 <u>Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale</u>, anche in più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 51.440.648 (cinquantunomilioni quattrocento quarantamila seicento quarantotto) mediante l'emissione di azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2441, ottavo comma, c.c. e dell'articolo 134 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a dipendenti della Società o anche a dipendenti di società controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. partecipanti ai piani di incentivazione azionaria approvati dal Consiglio medesimo. La predetta facoltà potrà essere esercitata entro il 27 aprile 2007.</p> <p>6.6 A seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 1999, in data 21 dicembre 1999, in data 27 giugno 2000 e in data 18 dicembre 2001, a valere sulla delega attribuita dall'Assemblea il 31 luglio 1998, e in data 17 dicembre 2002 a valere sulla delega attribuita dall'Assemblea il 30 aprile 2002, il capitale sociale potrà aumentare per un ammontare massimo di nominali Euro 56.487.491,20 (cinquantaseimilioni quattrocento ottantasettemilaquattrocentonovantuno virgola venti).</p>	<p>2012 le azioni privilegiate saranno convertite, alla pari, in azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione in tale momento.</p> <p>6.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche, ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni privilegiate aventi caratteristiche diverse, su azioni di risparmio ovvero su azioni ordinarie.</p> <p>6.5 Ai sensi della delega conferita dall'Assemblea il 30 aprile 2002, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 51.440.648,00 (cinquantunomilioni quattrocento quarantamila seicento quarantotto) mediante l'emissione di azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2441, ottavo comma, c.c. e dell'articolo 134 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a dipendenti della Società o anche a dipendenti di società controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. partecipanti ai piani di incentivazione azionaria approvati dal Consiglio medesimo. La predetta facoltà potrà essere esercitata entro il 27 aprile 2007.</p> <p>6.6 A seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 1999, in data 21 dicembre 1999, in data 27 giugno 2000 e in data 18 dicembre 2001, a valere sulla delega attribuita dall'Assemblea il 31 luglio 1998, e in data 17 dicembre 2002 a valere sulla delega attribuita dall'Assemblea il 30 aprile 2002, il capitale sociale potrà aumentare per un ammontare massimo di nominali Euro 56.487.491,20 (cinquantaseimilioni quattrocento ottantasettemilaquattrocentonovantuno virgola venti).</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p><i>Si tratta di proposte di carattere meramente formale finalizzate ad una maggiore chiarezza.</i></p>	

<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9</p> <p>9.1 L'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla normativa vigente.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9</p> <p>9.1 Possono intervenire all'Assemblea i soci aventi diritto di voto che presentino le apposite certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata delle azioni. Ai fini dell'intervento non è richiesto il preventivo deposito di cui all'art. 2370 codice civile.</p> <p>9.2 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p><i>Alla luce del nuovo art. 2370 del codice civile, si propone una nuova formulazione della disciplina del diritto di intervento in assemblea, volta a chiarire la scelta già operata di escludere il preventivo deposito delle azioni e/o delle relative certificazioni di cui all'art. 2370, comma 2, del codice civile nonché ad esplicitare gli adempimenti richiesti ai soci per partecipare all'Assemblea.</i></p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 11</p> <p>11.1 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, per quanto riguarda la straordinaria, in terza convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.</p> <p>11.2 Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. A parità di voti si intende eletto il candidato più anziano di età. Per la nomina del Collegio Sindacale si applica quanto previsto <u>dall'art. 19</u>.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 11</p> <p>11.1 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, per quanto riguarda la straordinaria, in terza convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.</p> <p>11.2 Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. A parità di voti si intende eletto il candidato più anziano di età. Per la nomina del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 20.</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p><i>Modifica di carattere formale conseguente alla nuova numerazione dell'articolo relativo al Collegio Sindacale.</i></p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12</p> <p>12.1 L'Assemblea, il cui funzionamento è disciplinato <u>con</u> apposito Regolamento approvato in sede ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.</p> <p>12.2 L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, quando ritenuto opportuno, due o più scrutatori e un Segretario anche fra non soci.</p> <p>12.3 L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il Notaio è designato dal Presidente</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12</p> <p>12.1 L'Assemblea, il cui funzionamento è disciplinato dalla legge e dall'apposito Regolamento approvato in sede ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.</p> <p>12.2 L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, quando ritenuto opportuno, due o più scrutatori e un Segretario anche fra non soci.</p> <p>12.3 L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il Notaio è designato dal Presidente</p>

<p>dell'Assemblea.</p> <p><i>12.4</i> Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.</p> <p><i>12.5</i> Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.</p>	<p>dell'Assemblea.</p> <p><i>12.4</i> Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. A tali fini il Presidente può avvalersi di appositi incaricati.</p> <p><i>12.5</i> Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p><i>Si tratta di modifiche proposte per maggior chiarezza ed al fine di uniformare il testo statutario alle previsioni del Regolamento Assembleare.</i></p>	

ARTICOLO 15	ARTICOLO 15
15.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi componenti, uno o più Vice Presidenti.	15.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi componenti, uno o più Vice Presidenti.
15.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina, determinandone le attribuzioni, uno o più Amministratori Delegati nonché il Comitato Esecutivo, definendone numero dei componenti, deleghe, durata, norme di funzionamento e poteri. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, il o i Vice Presidenti nonché il o gli Amministratori Delegati.	15.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina, determinandone le attribuzioni, uno o più Amministratori Delegati nonché il Comitato Esecutivo, definendone numero dei componenti, deleghe, durata, norme di funzionamento e poteri. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, il o i Vice Presidenti nonché il o gli Amministratori Delegati.
15.3 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire, tra i suoi membri, speciali Comitati, con funzioni consultive, istruttorie e di controllo.	15.3 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire, tra i suoi membri, speciali Comitati Tecnici , con funzioni consultive, istruttorie e di controllo.
15.4 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo partecipano il Direttore Generale o i Direttori Generali, con funzioni consultive.	15.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni, i poteri ed il compenso. Ne dispone, occorrendo, anche la revoca.
<u>15.5 Per determinate categorie d'atti e di affari, poteri possono essere altresì delegati, nelle forme di legge, al o ai Direttori Generali, al o ai Vice Direttori Generali, ai componenti la Direzione Centrale, a Dirigenti, ai preposti alle dipendenze nonché ad altro Personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega anche con riferimento alla possibilità che i soggetti delegati agiscano singolarmente o riuniti in comitati.</u>	15.5 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore Generale con funzioni consultive e, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, propositive.
15.6 Per quanto riguarda le attività di credito speciale e/o agevolato disciplinate da specifiche normative potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a enti creditizi del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti.	15.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Direttore Generale, uno o più Vice Direttori Generali nonché i Dirigenti Centrali stabilendone le attribuzioni e i poteri. 15.7 Per determinate categorie di atti e di affari, poteri possono essere altresì delegati, nelle forme di legge, a Dirigenti, ai preposti alle singole dipendenze e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.
15.7 Il Consiglio determinerà le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari di deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.	15.8 Per quanto riguarda le attività di credito speciale e/o agevolato disciplinate da specifiche normative potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a enti creditizi del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti.
	15.9 Il Consiglio determinerà le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari di deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

<p><u>15.8</u> Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta un compenso annuale determinabile dall'Assemblea, parte in misura fissa e parte in misura variabile.</p> <p><u>15.9</u> La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p><u>15.10</u> L'Assemblea può determinare, in aggiunta al compenso di cui sopra, la corresponsione a ciascun Amministratore di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; gli Amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.</p>	<p>15.10 Gli Organi Delegati e il Direttore Generale curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p> <p>15.11 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta un compenso annuale determinabile dall'Assemblea, parte in misura fissa e parte in misura variabile.</p> <p>15.12 L'Assemblea può determinare, in aggiunta al compenso di cui sopra, la corresponsione a ciascun Amministratore di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; gli Amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.</p> <p>15.13 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p>
--	--

MOTIVAZIONE

Il terzo comma dell'art. 15 verrebbe modificato al fine di meglio precisare la natura dei Comitati costituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione.

I nuovi commi 4 e 5 confermano la possibilità di nominare un Direttore Generale già prevista dall'art. 20 (vecchio testo) e la sua partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, precisando che allo stesso competono in tali occasioni anche funzioni propositive, come poi specificato negli articoli 17, comma 10 e 19.

Il nuovo comma 6 riprende quanto già previsto nell'art. 20 attualmente vigente in merito ai Vice Direttori Generali aggiungendovi che la nomina avverrà su proposta del Direttore Generale, mentre il comma 7 conferma sostanzialmente la disposizione contenuta nell'attuale comma 6, coordinandola con le modifiche relative ai commi precedenti.

Il nuovo comma 10 intende recepire le previsioni contenute nel quinto comma dell'art. 2381 c.c. in materia di informativa degli Organi delegati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. Onde assicurare una costante informazione si prevede un termine trimestrale in luogo di quello semestrale minimo previsto dalla legge. Ciò anche al fine di un miglior coordinamento con l'ulteriore modalità di informativa prevista dal successivo art. 17, primo comma.

Le restanti modifiche attengono meramente alla rinumerazione dei commi.

ARTICOLO 16	ARTICOLO 16
<p>16.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società.</p> <p>16.2 <u>Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis codice civile, secondo le modalità ed i termini ivi descritti;</u> • l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; • la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; • gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. <p>16.3 Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le deliberazioni riguardanti gli indirizzi generali di gestione, l'approvazione e modificazione della normativa di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro, l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modificchino la composizione del Gruppo Bancario, la nomina delle cariche di 	<p>16.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società.</p> <p>16.2 Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione degli obiettivi, delle strategie e delle linee di sviluppo delle aree di affari del Gruppo; • le deliberazioni riguardanti gli indirizzi generali di gestione, l'approvazione e la modificazione della normativa di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro, l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modificchino la composizione del Gruppo Bancario, la nomina delle cariche di cui all'art. 15; • l'approvazione dei regolamenti interni nonché la valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, con particolare riferimento al sistema di controllo dei rischi e dei controlli interni; • la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. <p>16.3 Il Consiglio di Amministrazione, oltre alle competenze esclusive di cui al precedente comma 2, è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fusione e la scissione, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente; • l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; • la riduzione del capitale in caso di recesso del

<p>cui <u>al comma 1 dell'art. 20</u>;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. 	<p>socio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.
<p>MOTIVAZIONE</p> <p><i>Le modifiche di cui al presente articolo si propongono di meglio definire il ruolo centrale di indirizzo strategico del Consiglio di Amministrazione (nuovo comma 2) ed a ricomprendere una ulteriore fattispecie nelle materie delegate al Consiglio stesso (nuovo comma 3).</i></p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 17</p> <p><i>17.1</i> Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno e ordinariamente ogni due mesi, anche per riferire al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e/o dalle società controllate, nonché, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.</p> <p><i>17.2</i> Fermi i poteri riservati dalla legge ai Sindaci, la convocazione deve avere luogo, altresì, quando almeno tre Consiglieri o un Amministratore Delegato ne facciano richiesta scritta al Presidente, con indicazione delle ragioni che la determinano.</p> <p><i>17.3</i> Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede sociale della Società. Il Consiglio di Amministrazione può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia od all'estero.</p> <p><i>17.4</i> L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e ai Sindaci effettivi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata, o telegramma, o telex, o telefax ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualsiasi mezzo idoneo.</p> <p><i>17.5</i> Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 17</p> <p><i>17.1</i> Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno e ordinariamente ogni due mesi. Con cadenza almeno trimestrale gli amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero con apposita relazione, riferiscono al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e/o dalle società controllate. In particolare, gli Amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, ferme restando le disposizioni delle leggi speciali.</p> <p><i>17.2</i> Fermi i poteri riservati dalla legge ai Sindaci, la convocazione deve avere luogo, altresì, quando almeno tre Consiglieri o un Amministratore Delegato ne facciano richiesta scritta al Presidente, con indicazione delle ragioni che la determinano.</p> <p><i>17.3</i> Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede sociale della Società. Il Consiglio di Amministrazione può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia od all'estero.</p> <p><i>17.4</i> L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e ai Sindaci effettivi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata, o telegramma, o telex, o telefax ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualsiasi mezzo idoneo.</p> <p><i>17.5</i> Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti</p>

<p>partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.</p> <p>17.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le deliberazioni concernenti la nomina del o dei Vice Presidenti, del Comitato Esecutivo, del o degli Amministratori Delegati sono validamente assunte con il voto favorevole <u>della metà più uno</u> dei Consiglieri in carica. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.</p> <p>17.7 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio.</p> <p>17.8 Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>17.9 Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di Segretario sono affidate al Consigliere più giovane di età dei presenti.</p> <p>17.10 Le proposte di delibera al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo sono formulate dal o dagli Amministratori Delegati, sulla base delle deleghe conferite.</p> <p>17.11 In particolare sono di competenza del o degli Amministratori Delegati le proposte relative all'organizzazione generale della Società, alle aree affari e credito, nonché alla gestione del personale.</p>	<p>i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.</p> <p>17.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le deliberazioni concernenti la nomina del o dei Vice Presidenti, del Comitato Esecutivo, del o degli Amministratori Delegati e del Direttore Generale sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.</p> <p>17.7 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio.</p> <p>17.8 Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>17.9 Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di Segretario sono affidate al Consigliere più giovane di età dei presenti.</p> <p>17.10 Le proposte di delibera al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo sono formulate dal o dagli Amministratori Delegati, sulla base delle deleghe conferite, nonché dal Direttore Generale nelle materie riservate alla sua competenza.</p> <p style="text-align: center;">(COMMA ABOLITO)</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p><i>La clausola statutaria del primo comma viene adeguata al nuovo disposto dell'art. 150 del D. Lgs. n. 58/1998, così come modificato dal D. Lgs. n. 37/2004.</i></p> <p><i>Le modifiche apportate al comma 6 sono finalizzate ad introdurre anche per la nomina del Direttore Generale un quorum qualificato ed a chiarire le modalità di calcolo di tale quorum. L'integrazione del comma 10, collegata alla modifica del 5° comma dell'art. 15, attribuisce espressamente al Direttore Generale funzioni propositive nell'ambito del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.</i></p>	

ARTICOLO 18	ARTICOLO 18
<p><i>18.1</i> Il Presidente:</p> <p>a) presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, coordinandone i lavori;</p> <p>b) stabilisce gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal o dagli Amministratori Delegati e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri;</p> <p>c) autorizza qualsiasi azione giudiziaria, amministrativa ed esecutiva in ogni competente sede ed in qualunque grado di giurisdizione con facoltà di abbandonarla, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, con tutte le facoltà conseguenti e con obbligo di riferire al Comitato Esecutivo sulle decisioni assunte;</p> <p>d) prende, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ovvero con quello rispettivamente competente in caso di pluralità di Amministratori Delegati, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della Società, riferendone al Consiglio di Amministrazione od al Comitato Esecutivo nella prima adunanza;</p> <p>e) esercita compiti di coordinamento dell'attività della Società.</p> <p><i>18.2</i> In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente, oppure, in caso di nomina di più Vice Presidenti, quello designato secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p><i>18.3</i> Quando tutti i Vice Presidenti siano assenti od impediti, i poteri del Presidente sono deferiti al o agli Amministratori Delegati <u>ed, in subordine</u>, ad altri Consiglieri, secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><i>18.1</i> Il Presidente:</p> <p>a) presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, coordinandone i lavori;</p> <p>b) stabilisce gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal o dagli Amministratori Delegati e dal Direttore Generale e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri;</p> <p>c) autorizza qualsiasi azione giudiziaria, amministrativa ed esecutiva in ogni competente sede ed in qualunque grado di giurisdizione con facoltà di abbandonarla, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, con tutte le facoltà conseguenti e con obbligo di riferire al Comitato Esecutivo sulle decisioni assunte;</p> <p>d) prende, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ovvero con quello rispettivamente competente in caso di pluralità di Amministratori Delegati ovvero, in assenza di questi, con il Direttore Generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della Società, riferendone al Consiglio di Amministrazione od al Comitato Esecutivo nella prima adunanza;</p> <p>e) esercita compiti di coordinamento dell'attività della Società.</p> <p><i>18.2</i> In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente, oppure, in caso di nomina di più Vice Presidenti, quello designato secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p><i>18.3</i> Quando tutti i Vice Presidenti siano assenti od impediti, i poteri del Presidente sono deferiti al o agli Amministratori Delegati oppure, qualora anche essi siano assenti o impediti, ad altri Consiglieri, secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p><i>La modifica proposta relativamente al primo comma, lett. b) è diretta conseguenza delle modifiche apportate agli articoli 15, comma 5, e 17, comma 10, in ordine alle funzioni propositive attribuite al Direttore Generale. Quella relativa alla lettera d) del medesimo comma, intende meglio articolare l'esercizio dei poteri in via d'urgenza da parte del Presidente. Con la modifica del comma 3, infine, si intende meglio chiarire il criterio di individuazione del sostituto del Presidente.</i></p>	

TITOLO V
IL DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 19

19.1 Il Direttore Generale è il capo della struttura operativa ed esecutiva della Società. Sulla base e nell'ambito dei poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale:

- a) è titolare del potere di proposta in materia di gestione del credito e del personale; presenta altresì proposte agli Organi amministrativi nelle materie ad esso delegate;
- b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero del o degli Amministratori Delegati ed al coordinamento operativo delle attività delle società controllate facenti parte del Gruppo, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;
- e) delega, per l'espletamento delle proprie funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o che gli sono stati delegati, poteri a dipendenti.

19.2 In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, ovvero nel caso in cui siano nominati più Vice Direttori Generali, da quello, fra loro, competente in ragione della materia oggetto della delega. Nel caso di mancata nomina del Vice Direttore Generale, il Direttore Generale è sostituito dai Dirigenti Centrali in ragione della materia oggetto delle rispettive attribuzioni.

19.3 Qualora per qualsiasi ragione la carica di Direttore Generale sia vacante le relative funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato. Nel caso di più Amministratori Delegati essi esercitano tali funzioni in base alla ripartizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

MOTIVAZIONE

La presente proposta di modifica consiste nella ridenominazione del Titolo V e nell'inserimento di un nuovo art. 19 dedicato al Direttore Generale il cui ruolo viene più precisamente delineato attraverso una descrizione delle relative attribuzioni.

TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 19

- 19.1* L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 5 Sindaci effettivi e da 2 Sindaci supplenti.
- 19.2* I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La loro cessazione è regolata a norma di legge.
- 19.3* Almeno due dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
- 19.4* I Sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma precedente sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- 1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero
 - 2) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative o comunque funzionali all'attività della banca, ovvero
 - 3) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
- 19.5* L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
- 19.6* Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai commi terzo e dodicesimo del presente articolo, qualora la lista sia composta di quattro o più candidati, il quarto candidato ed almeno uno dei primi tre devono possedere i requisiti previsti dal citato terzo comma; qualora la lista sia composta di un numero di candidati inferiore a quattro almeno il primo di essi deve possedere i medesimi requisiti.
- 19.7* Le liste devono essere depositate presso la sede

TITOLO VI
COLLEGIO SINDACALE E
CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 20

- 20.1* L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 5 Sindaci effettivi e da 2 Sindaci supplenti.
- 20.2* I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La loro cessazione è regolata a norma di legge.
- 20.3* Almeno due dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
- 20.4* I Sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma precedente sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- 1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero
 - 2) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative o comunque funzionali all'attività della banca, ovvero
 - 3) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
- 20.5* L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
- 20.6* Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai commi terzo e dodicesimo del presente articolo, qualora la lista sia composta di quattro o più candidati, il quarto candidato ed almeno uno dei primi tre devono possedere i requisiti previsti dal citato terzo comma; qualora la lista sia composta di un numero di candidati inferiore a quattro almeno il primo di essi deve possedere i medesimi requisiti.
- 20.7* Le liste devono essere depositate presso la sede

<p>sociale e pubblicate su almeno due quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>19.8 Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>19.9 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari.</p> <p>19.10 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato dallo stesso sottoscritto e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco.</p> <p>19.11 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>19.12 All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 3 Sindaci effettivi e 1 Sindaco supplente; b) i restanti due Sindaci effettivi ed uno supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due e tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti Sindaci effettivi coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati e Sindaco supplente chi ha ottenuto il terzo quoziente più elevato. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco; nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Sindaco, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>19.13 Per la nomina di Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti ai sensi del procedimento di cui ai</p>	<p>sociale e pubblicate su almeno due quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>20.8 Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>20.9 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari.</p> <p>20.10 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato dallo stesso sottoscritto e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco.</p> <p>20.11 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</p> <p>20.12 All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 3 Sindaci effettivi e 1 Sindaco supplente; b) i restanti due Sindaci effettivi ed uno supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due e tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti Sindaci effettivi coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati e Sindaco supplente chi ha ottenuto il terzo quoziente più elevato. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco; nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Sindaco, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>20.13 Per la nomina di Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti ai sensi del procedimento di cui ai</p>
--	--

<p>precedenti commi, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>19.14 La presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di sua sostituzione la presidenza spetta, sino alla scadenza del Collegio, alla persona indicata subito dopo nella medesima lista.</p> <p>19.15 In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui al punto b) del presente articolo. Qualora sia necessario per la conservazione del numero minimo di Sindaci effettivi in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo, subentra comunque il supplente in possesso dei requisiti medesimi.</p> <p>19.16 La nomina di Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 Codice Civile è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.</p> <p>19.17 Ai Sindaci compete il compenso fissato dall'Assemblea, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a ciascun Sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.</p> <p>19.18 I membri del Collegio Sindacale non possono ricoprire più di 5 incarichi di Sindaco effettivo in altre società quotate, con esclusione delle Società controllate da SANPAOLO IMI S.p.A.</p> <p>19.19 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.</p>	<p>precedenti commi, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>20.14 La presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di sua sostituzione la presidenza spetta, sino alla scadenza del Collegio, alla persona indicata subito dopo nella medesima lista.</p> <p>20.15 In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui al punto b) del presente articolo. Qualora sia necessario per la conservazione del numero minimo di Sindaci effettivi in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo, subentra comunque il supplente in possesso dei requisiti medesimi.</p> <p>20.16 La nomina di Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 Codice Civile è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.</p> <p>20.17 Ai Sindaci compete il compenso fissato dall'Assemblea, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a ciascun Sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.</p> <p>20.18 I membri del Collegio Sindacale non possono ricoprire più di 5 incarichi di Sindaco effettivo in altre società quotate, con esclusione delle Società controllate da SANPAOLO IMI S.p.A.</p> <p>20.19 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.</p>
<p>MOTIVAZIONE</p> <p><i>Trattasi della nuova numerazione del Titolo e dell'integrazione dell'oggetto dello stesso (cui è stato aggiunto il riferimento al controllo contabile, regolato dal successivo – nuovo – art. 21) e della nuova numerazione dell'articolo che disciplina il Collegio Sindacale.</i></p>	

<p style="text-align: center;">TITOLO VI DIREZIONE</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 20</p> <p>20.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più Direttori Generali e uno o più Vice Direttori Generali determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico. In alternativa, il Consiglio di Amministrazione nomina una Direzione Centrale determinandone il numero dei componenti, provvedendo alla attribuzione delle competenze nonché alla ripartizione delle funzioni fra gli stessi.</p> <p>20.2 Il Direttore Generale o i Direttori Generali, ovvero la Direzione Centrale, fanno capo nell'esercizio delle loro attribuzioni al o agli Amministratori Delegati; provvedono alla esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo, dal Presidente e dal o dagli Amministratori Delegati; gestiscono tutti gli affari correnti, sovrintendono alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determinano attribuzioni e destinazioni del personale, con esclusione del personale con qualifica di Dirigente. Essi possono delegare, anche con provvedimento interno e in via continuativa, determinati poteri loro spettanti ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti e ad altro Personale della Sede Centrale, degli organismi territoriali e delle dipendenze.</p>	<p style="text-align: center;">(ARTICOLO ABOLITO)</p>
<p style="text-align: center;">MOTIVAZIONE</p> <p><i>L'abrogazione dell'articolo consegue all'introduzione dei nuovi commi 4 e 6 dell'art.15, riguardanti la nomina del Direttore Generale e dei Vice Direttori Generali e del nuovo art. 19 in ordine ai ruoli ed ai compiti dello stesso Direttore Generale.</i></p>	
	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 21</p> <p>21.1 Il controllo contabile è esercitato da società di revisione avente i requisiti di legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.</p>

MOTIVAZIONE

Sanpaolo Imi, in quanto società quotata, è per legge sottoposta ad un regime di revisione contabile obbligatoria ai sensi del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58; in ogni caso si ritiene opportuno, per mera completezza, prevedere nello Statuto un'apposita clausola a ciò dedicata.

TITOLO VII RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

ARTICOLO 21

21.1 La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al o ai Vice Presidenti, secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e, in mancanza anche di questi, al o agli Amministratori Delegati in via disgiunta. Fermo restando quanto precede, il Consiglio può, nelle forme di legge, per determinate categorie d'atti e di affari, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma per la Società, al o agli Amministratori Delegati, a singoli Consiglieri, al o ai Direttori Generali, al o ai Vice Direttori Generali, ai componenti la Direzione Centrale, a Dirigenti e ad altri Dipendenti della Società medesima, determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma stessa.

21.2 Nei casi in cui il presente Statuto consente sostituzioni per assenza o impedimento, l'intervento del sostituto costituisce prova di fronte ai terzi delle circostanze medesime.

TITOLO VII RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

ARTICOLO 22

22.1 La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al o ai Vice Presidenti, secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e, in mancanza anche di questi, al o agli Amministratori Delegati in via disgiunta.

22.2 **Fermo restando quanto precede la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al o agli Amministratori Delegati nelle materie loro delegate dal Consiglio di Amministrazione.**

22.3 **Fermo restando quanto previsto nei commi che precedono, il Consiglio di Amministrazione può, nelle forme di legge, per determinate categorie d'atti e di affari, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma per la Società, a singoli Consiglieri, al Direttore Generale, al o ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti e ad altri dipendenti della Società medesima determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma stessa. Analogamente il Direttore Generale, nell'ambito dei poteri a lui delegati, può a sua volta delegare la firma al o ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti e ad altri dipendenti della Società medesima, determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma stessa.**

22.4 Nei casi in cui il presente Statuto consente sostituzioni per assenza o impedimento, l'intervento del sostituto costituisce prova di fronte ai terzi delle circostanze medesime.

MOTIVAZIONE

Trattasi di una nuova articolazione della disciplina statutaria della rappresentanza legale e della firma sociale nonché della rinumerazione dell'articolo.

TITOLO VIII
BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 22

22.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Degli utili netti risultanti dal bilancio, una quota pari al 10% verrà destinata a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale.

22.3 Una ulteriore quota, per un importo sino a concorrenza del 5% del loro valore nominale, sarà attribuita alle azioni privilegiate.

22.4 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla destinazione degli utili che residuano dopo l'accantonamento a riserva legale e l'assegnazione alle azioni privilegiate.

22.5 Il dividendo è assegnato, sino a concorrenza di un importo pari a quello assegnato alle azioni privilegiate, alle azioni ordinarie e, successivamente e in egual misura, a tutte le azioni.

22.6 Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni privilegiate un dividendo inferiore al 5% del loro valore nominale, la differenza sarà computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

22.7 I dividendi, non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della Società, con imputazione al fondo di riserva.

22.8 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni.

TITOLO VIII
BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 23

23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Degli utili netti risultanti dal bilancio, una quota pari al 10% verrà destinata a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale.

23.3 Una ulteriore quota, per un importo sino a concorrenza del 5% del loro valore nominale, sarà attribuita alle azioni privilegiate.

23.4 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla destinazione degli utili che residuano dopo l'accantonamento a riserva legale e l'assegnazione alle azioni privilegiate.

23.5 Il dividendo è assegnato, sino a concorrenza di un importo pari a quello assegnato alle azioni privilegiate, alle azioni ordinarie e, successivamente e in egual misura, a tutte le azioni.

23.6 Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni privilegiate un dividendo inferiore al 5% del loro valore nominale, la differenza sarà computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

23.7 I dividendi, non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della Società, con imputazione al fondo di riserva.

23.8 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni.

MOTIVAZIONE

Nuova numerazione dell'articolo.

<p style="text-align: center;">TITOLO IX ORGANI STATUTARI</p> <p style="text-align: center;"><u>ARTICOLO 23</u></p> <p><u>23.1</u> Agli Organi previsti nel presente Statuto si applica, in materia di requisiti di professionalità e onorabilità, la vigente normativa legislativa, regolamentare e di Vigilanza.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IX ORGANI STATUTARI</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 24</p> <p>24.1 Agli Organi previsti nel presente Statuto si applica, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, la vigente normativa legislativa, regolamentare e di Vigilanza.</p>
<p style="text-align: center;">MOTIVAZIONE</p> <p><i>La nuove disposizioni contenute nell'art. 26 del D. Lgs. n. 385/1993 e nell'art. 148 del D. Lgs. n. 58/1998 prevedono per gli esponenti aziendali, accanto ai requisiti di onorabilità e professionalità, l'ulteriore requisito dell'indipendenza. Si propone quindi di integrare l'articolo introducendo il riferimento alla "indipendenza".</i></p>	
	<p style="text-align: center;">TITOLO X RECESSO</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 25</p> <p>25.1 Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti :</p> <p>a) la proroga del termine della durata della Società;</p> <p>b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p> <p>25.2 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;">MOTIVAZIONE</p> <p><i>La nuova clausola statutaria mira ad escludere - così come consentito dal nuovo art. 2437, secondo comma, del codice civile - il diritto di recesso nelle ipotesi relative rispettivamente alla proroga della durata della società e all'introduzione o alla rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</i></p>	
<p style="text-align: center;"><u>TITOLO X SCIOGLIMENTO</u></p> <p style="text-align: center;"><u>ARTICOLO 24</u></p> <p><u>24.1</u> Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO XI SCIOGLIMENTO</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 26</p> <p>26.1 Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.</p>

<p><u>24.2</u> Alle azioni privilegiate spetterà, nel caso di scioglimento e liquidazione, la prelazione nel rimborso del capitale sino a concorrenza del loro valore nominale.</p>	<p>26.2 Alle azioni privilegiate spetterà, nel caso di scioglimento e liquidazione, la prelazione nel rimborso del capitale sino a concorrenza del loro valore nominale.</p>
<p style="text-align: center;">MOTIVAZIONE</p> <p><i>Nuova numerazione del Titolo e dell'articolo.</i></p>	

Per il Consiglio di Amministrazione di Sanpaolo Imi S.p.A.
Il Presidente – Enrico Salza